



## Sentenza n. 203 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò  
*decisione del 29 ottobre 2024, deposito del 17 dicembre 2024*  
*comunicato stampa del 17 dicembre 2024*

### Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

*atto di promovimento: ordinanza n. 107 del 2024*

#### parole chiave:

MISURE DI PREVENZIONE – FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO – LIBERTÀ PERSONALE – LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE

#### disposizione impugnata:

- art. 2 del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#)

#### disposizioni parametro:

- artt. 3 e 13 della [Costituzione](#)

#### dispositivo:

non fondatezza

Il GIP del Tribunale di Taranto dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (cod. antimafia), sul c.d. **foglio di via obbligatorio**, per violazione degli artt. 3 e 13 Cost.

La Corte ha dichiarato **non fondate** le questioni sollevate.

In particolare, il giudice delle leggi ha anzitutto ricordato che **una restrizione della libertà personale si verifica quando la persona subisce una coazione nel proprio corpo**, come nel caso di arresto o di detenzione, o ancora nel caso di un trattamento medico coattivo. Si ha, inoltre, restrizione della libertà personale quando il soggetto venga sottoposto a misure che presuppongano un giudizio di “degradazione giuridica” e impongano **obblighi di intensità tale da poter essere equiparati all'assoggettamento della persona all'altrui potere**.

Ha, dunque, evidenziato che, in tal senso, sono state considerate restrittive della libertà personale misure quali, ad esempio, la traduzione forzata dell'interessato nel luogo di residenza ovvero davanti all'autorità di polizia; l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero illegalmente presente sul territorio nazionale; l'esecuzione di prelievi ematici coattivi; nonché ogni trattamento medico suscettibile di essere eseguito con la forza nei confronti del paziente, e pertanto qualificabile non solo come “obbligatorio” ai sensi dell'art. 32, secondo comma, Cost., ma anche come “coattivo”.

Deve, invece, **escludersi**, secondo la Consulta, che il semplice **divieto di recarsi in un luogo determinato ponga in causa le garanzie dell'articolo 13 Cost.**, perché in tal caso la persona resta libera di andare in qualsiasi altro luogo desideri, tranne quello dal quale è interdetta.

Prima di giungere a tale conclusione, il giudice delle leggi opera una premessa di carattere metodologico, rammentando che il tendenziale **rispetto dei propri precedenti** rappresenta, per le giurisdizioni superiori, **condizione essenziale dell'autorevolezza delle loro decisioni**, e tanto più per il **giudice costituzionale**, le cui decisioni hanno una naturale vocazione a orientare la prassi operativa delle istituzioni della Repubblica, creando ragionevoli affidamenti su ciò che a ciascuna di esse è consentito in forza delle previsioni costituzionali. Naturalmente – sottolinea la Corte – non è esclusa in radice la possibilità di rivedere i propri orientamenti, e se del caso di modificarli, dovendo, tuttavia, tenere in debita considerazione che ogni *revirement* scuote gli affidamenti che la precedente giurisprudenza ha creato, per cui, soprattutto a fronte di una giurisprudenza costante e risalente nel tempo, alla quale il legislatore si è nel frattempo conformato, per **giustificare un suo mutamento**, occorrono **ragioni di particolare coerenza** che rendano non più sostenibili le soluzioni precedentemente adottate.

Su questa base, dunque, la Corte pur convenendo con il fatto, addotto dal rimettente, per **cui gli effetti del foglio di via obbligatorio possono, nel caso concreto, risultare assai gravosi per il destinatari** e, in ogni caso, più gravosi di quelli discendenti da un “DASPO urbano”, che si limita a vietare l'accesso a specifici luoghi individuati nel relativo provvedimento, ha ritenuto, tuttavia, che tali considerazioni **non siano di tale coerenza da indurla a modificare la propria giurisprudenza in materia di foglio di via**, la quale ha costantemente ricondotto tale misura all'area di tutela dell'**art. 16 Cost.** e alla quale si sono ispirati tutti gli interventi del legislatore concernenti le misure di prevenzione.

Anche perché l'ordinamento italiano, viene evidenziato, dispone di **strumenti idonei** a garantire un **controllo giurisdizionale effettivo** della legittimità del provvedimento, e a schermare in tal modo il pericolo di una sua utilizzazione, ad esempio, quale strumento di repressione del dissenso politico e delle legittime forme di protesta protette dalla Costituzione. Si tratta, anzitutto, del **ricorso al giudice amministrativo**, e, in secondo luogo, della **verifica incidentale della legittimità del provvedimento cui è sempre tenuto il giudice penale**, dovendosi, altresì, sottolineare che lo scrutinio sulla legittimità del provvedimento – sia essa compiuta dal giudice amministrativo ovvero, in via incidentale, dal giudice penale – comprende necessariamente anche una **valutazione di proporzionalità** tra le legittime finalità di tutela perseguite dall'autorità di polizia e la concreta incidenza della misura sulla libertà di circolazione dell'interessato, nonché sull'intera gamma dei diritti fondamentali comunque incisi dal provvedimento (compresi i diritti al lavoro, alla salute, alla vita privata e familiare).

Da qui, la declaratoria di infondatezza delle questioni sollevate.

*Jacopo Ferracuti*